



Università degli Studi di Bari

D.R. n. 7905

IL RETTORE

- VISTO l'art. 12 dello Statuto di Ateneo;
- RAVVISATA la necessità di procedere all'emanazione del "Regolamento della Rete Telematica dell'Università di Bari", in ragione della complessità e delle responsabilità individuali connesse all'uso della rete;
- VISTA la bozza di "Regolamento della Rete Telematica dell'Università di Bari" rivisitata dall'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2009;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2009, con cui è stato approvato il "Regolamento della Rete Telematica dell'Università di Bari";
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 09/06/2009 con cui è stato approvato il "Regolamento della Rete Telematica dell'Università di Bari";

DECRETA

E' emanato il Regolamento della Rete Telematica dell'Università di Bari secondo la formulazione sotto riportata

“Regolamento della rete telematica dell'Università di Bari

Premessa

La rete telematica dell'Università degli Studi di Bari (di seguito rete UNIBA) è un bene comune e condiviso dell'Ateneo ed uno strumento di lavoro e di promozione delle attività accademiche (didattica e ricerca) e delle attività amministrative e gestionali. Per questi motivi la rete è una risorsa la cui utilizzazione è una prerogativa, condizionata da un insieme di responsabilità da parte di ogni singolo utente e pertanto può essere soggetto a restrizioni d'uso qualora siano verificate infrazioni che possano compromettere il funzionamento della rete e dei suoi servizi e/o il rispetto di normative di legge.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate sia da personale universitario che dagli studenti, l'Università di Bari ha deliberato l'adozione dell'architettura Internet (TCP/IP) come architettura di comunicazione di riferimento per tutta la rete di trasmissione dati dell'Università degli Studi di Bari.

La rete UNIBA è interconnessa alla rete GARR e, tramite quest'ultima, alla rete Internet.

La rete UNIBA è organizzata per fornire diverse tipologie di servizi in condizioni di buone prestazioni e sicurezza.

1. Servizi Trasversali (o di comune utilizzo, a volte propedeutici per altri servizi specialistici) (fra questi, almeno DNS-Domain Name System, TFTP-Trivial File Transfer Protocol , NTP-

Centro Servizi Informatici
Tel. 0805714698 fax 0805714533

segreteria@csi.uniba.it

.....

Network Time Protocol, SYSLOG-System Log ,...)

2. Servizi Specialistici (tipo: POP3/SMTP-posta elettronica, HTTP-server WEB, organizzazione FTP anonimo, accessi a basi di dati, ...).

L'accentuarsi delle attività illecite in Internet e l'uso improprio dei sistemi e dei servizi interni all'Università giustificano l'adozione di una apposita normativa che garantisca un uso della rete, dei sistemi e dei servizi informatici nel rispetto della vigente disciplina regolamentare dell'Ateneo barese (in particolare, dei regolamenti in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; di attuazione delle norme sulla privacy; di disciplina delle liste di distribuzione; per la realizzazione delle pagine web, della posta elettronica) e nella piena attuazione della normativa in materia di sicurezza informatica, trattamento dei dati personali e criminalità informatica [d.lgs.n.196/2003 e smi], nonché della normativa del GARR, che costituisce pertanto parte integrante del presente regolamento.

PARTE I - Diritti e doveri degli utenti della rete telematica

ART.1 - Utenti della rete e loro responsabilità

1. Possono usufruire del privilegio di accesso alla rete UNIBA ed ai suoi servizi tutti gli utenti così definiti:
 - utente strutturato: personale docente e personale tecnico/amministrativo,
 - utente non strutturato: professori ospiti, professori a contratto, dottorandi, specializzandi, titolari di borse di studio post-doc, titolari di contratti e/o assegni di ricerca, collaboratori alla ricerca, titolari di contratti di collaborazione tecnica e/o amministrativa a tempo definito, e altre persone fisiche che abbiano ricevuto regolare abilitazione dal referente informatico della rete UNIBA (parte II art 4),
 - studente: soggetti regolarmente iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Bari,
 - rappresentanze sindacali e studentesche: le RSU ed i soggetti rappresentativi delle organizzazioni sindacali o studentesche all'interno dell'Ateneo,
 - soggetti vari specificatamente e temporaneamente autorizzati dall'Amministrazione universitaria.

Per amministratori di sistemi informatici didattici e di ricerca devono intendersi i docenti, i ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo cui sia attribuito dalla struttura di afferenza l'uso esclusivo di personal computer, inclusi anche i notebook, non destinati alla gestione di programmi per l'amministrazione.

2. Sulla rete UNIBA sono connessi due tipologie funzionali di sistemi di elaborazione che prevedono differenti modalità di accesso e gestione (art. 3):
 - computer per l'amministrazione,
 - computer per la didattica e la ricerca.
3. L'accesso alla rete UNIBA comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle norme di accesso alla rete ed ai servizi di rete qui definite nell'art 2 ed il rispetto della normativa vigente.
4. La responsabilizzazione degli utenti della rete è strumento indispensabile per prevenire (a) gli usi impropri o illegali dei sistemi di elaborazione e della rete e (b) quelle azioni che rendono vulnerabili i sistemi. L'utente è tenuto pertanto a rispettare le raccomandazioni tecniche sul comportamento degli utenti in materia di sicurezza informatica pubblicate sul sito Web dell'Ateneo. In particolare, è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni riportate nell'art 2.
5. Ogni utente avrà diritto ad accedere alla rete UNIBA previa specifica abilitazione del referente informatico di rete della struttura di appartenenza (parte II art. 4). Per poter connettere un

qualunque sistema sulla rete UNIBA, il referente informatico deve ottenere una specifica autorizzazione dal CSI, che potrà assegnargli un indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP.

6. L'utente otterrà l'abilitazione a poter fruire della rete UNIBA e dei suoi servizi, anche temporaneamente, solo previa procedura di autenticazione personale. L'accoglimento della richiesta di abilitazione è condizionata all'assenso dell'utente al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Ateneo, in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti.
7. Ogni singolo utente è responsabile del sistema di elaborazione che utilizza per la connessione alla rete e non può in nessun caso modificare la configurazione della connessione (indirizzo IP, netmask, gateway,...) e dei servizi di rete che gli sono stati assegnati dal CSI.
8. A nessun utente è consentito intervenire sulla parte infrastrutturale della rete telematica per la modifica di punti rete e cablaggi in genere o per l'inserimento in rete di qualsiasi apparato attivo (hub, switch, AccessPoint, router ecc.) che potrebbe compromettere il funzionamento dell'intera infrastruttura di rete. Eventuali modifiche o aggiunte richiedono preventiva comunicazione scritta al CSI, che ne verifica la compatibilità tecnica di rete, indicando, in caso contrario, eventuali correttivi.

ART. 2 - Accesso agli elaboratori e ai servizi di rete

1. La rete UNIBA è a disposizione degli utenti esclusivamente per le attività istituzionali. L'utilizzazione degli strumenti informatici e dei servizi di rete (posta elettronica, WEB, ecc..) messi a disposizione degli utenti comporta la loro personale responsabilità. L'utente è tenuto a non utilizzare i servizi di rete in violazione delle vigenti leggi.
2. L'Università tutela il diritto alla riservatezza delle comunicazioni supportate dalla rete di Ateneo ed alla protezione dei dati personali presenti nella rete stessa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il CSI è autorizzato ad utilizzare sistemi di monitoraggio della rete e dei sistemi in rete in grado di verificarne la rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.
4. Tutti i sistemi informatici, e in particolare quelli collegati in rete, dovranno essere provvisti di sistema di autenticazione. È responsabilità dell'utente conservare e non divulgare la propria password che dovrà essere conforme ai criteri definiti dal DLgs 196/2003 e riportati sinteticamente sul sito web dell'Università. Non è consentito, altresì l'utilizzo, anche solo temporaneo, di indirizzi IP non assegnati ufficialmente così come l'appropriazione arbitraria degli stessi.
5. L'utente è tenuto a non rendere pubblicamente disponibili (ovvero senza alcuna protezione) via rete i dati residenti sul proprio computer o sul proprio account. che non siano nella sua personale disponibilità.
6. L'utente è tenuto a non installare programmi non esplicitamente autorizzati e certificati dall'Amministrazione universitaria. E' fatta eccezione per gli amministratori di sistemi informatici didattici e di ricerca, i quali sono responsabili dei programmi installati su tali sistemi e dei danni in termini di violazione della sicurezza (anche su altri sistemi) che ne possono derivare. Eventuali applicazioni software o "file" ritenuti pericolosi dovranno essere eliminati su invito dell'Amministrazione.

ART. 3 - Gestione tecnica dei sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. La gestione tecnica della sicurezza dei sistemi di elaborazione per l'Amministrazione è centralizzata ad opera del CSI (Centro Servizi Informatici), anche in deroga dell'art.11 dello statuto del CSI. Per garantire la sicurezza dei personal computer utilizzati negli uffici

amministrativi potrà procedersi a limitare o anche ad eliminare l'accessibilità degli utenti alle configurazioni del sistema.

2. La gestione tecnica della sicurezza dei sistemi utilizzati per la didattica e la ricerca è delegata al docente, al ricercatore o al personale tecnico di supporto alla didattica e alla ricerca.
3. Non è consentita l'attivazione di postazioni di lavoro o di punti informativi per il pubblico non presidiati e/o con accesso non autenticato alla rete UNIBA.

PARTE II - Organi e attività di gestione della rete

ART. 4 - Gestione della rete

1. La gestione della rete UNIBA e l'erogazione dei servizi di rete è affidata al Centro Servizi Informatici che provvede a gestire "...I servizi informatici, telematici e di comunicazione di utilità generale per l'Università..." nel rispetto del presente regolamento e delle indicazioni del GARR.
2. Il CSI pubblica sul sito web dell'Università le norme di attuazione del regolamento dei servizi informatici della rete UNIBA e le indicazioni gestionali della rete e quelle relative all'accesso ai servizi da parte degli utenti.
3. Il CSI coordina gli interventi di connessione in rete di apparati e dispositivi elettronici anche mediante referenti informatici di rete (e o delegati d'area) dislocati nelle diverse strutture decentrate.

ART. 5. –Gestione delle segnalazioni di azioni illecite

1. E' costituito un Comitato per la Sicurezza Informatica (COSI) cui spetta determinare le linee guida degli interventi da effettuarsi per via d'urgenza nei casi rilevati o segnalati di uso illecito di sistemi di elaborazione nella rete UNIBA. Il COSI nomina al suo interno un Gruppo Permanente di Intervento (GPI) per la gestione tecnica di tali violazioni.
Ai fini dell'accertamento delle violazioni della sicurezza informatica, al COSI compete ogni più ampio potere ispettivo.
A seguito delle verifiche effettuate il COSI relaziona al Rettore sull'adozione dei conseguenti provvedimenti, proponendo, se del caso, eventuali soluzioni tecniche.
2. Il Comitato per la sicurezza informatica è presieduto dal Rettore o un suo delegato ed è composto da:
 - un rappresentante dell'utenza scientifica e didattica nominato dal Senato Accademico,
 - un rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Università,
 - il dirigente tecnico del CSI,
 - un APA (Access Port Administrator) del polo GARR dell'Università degli Studi di Bari,
 - il responsabile dell'avvocatura interna o suo delegato.Il Comitato può avvalersi del contributo dei responsabili tecnici del polo GARR dell'Università degli Studi di Bari (APM Access Port Manager) e/o di tecnici del CSI e di delegati d'area.””

Bari, 02/07/2009

IL R E T T O R E
F.to Prof. Augusto Garuccio

Centro Servizi Informatici
Tel. 0805714698 fax 0805714533
segreteria@csi.uniba.it